

Comune di Gioi

Provincia di Salerno

Parco Nazione del Cilento e Vallo di Diano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 29.09.2008

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali.

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventinove**, del mese di settembre, alle ore 18,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione. La seduta è pubblica.


Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRES.	ASS.
1.	Errico Leopoldo - Sindaco-	X	
2.	D'Amato Carmelo	X	
3.	Rizzo Valerio	X	
4.	Rizzo Gennaro		X
5.	Prinzo Annita	X	
6.	Longo Annino	X	
7.	Di Matteo Giuseppe (1946)	X	
8.	Ruggiero Michele Nicola (1973)		X
9.	Nese Luca	X	
10.	Salati Andrea	X	
11.	Grompone Francesco	X	
12.	Mastrogiovanni Generoso		X
13.	Scarpa Michele (1938)	X	
TOTALI		10	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. ssa Maria Califano**

Il Sindaco **Dr. Leopoldo Errico**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato che il numero degli intervenuti la rende legale ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'oggetto dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Avuta lettura da parte del Sindaco della sua proposta di deliberazione, avente per oggetto :
“Approvazione regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali”;

Sentito il Sindaco il quale dichiara di salvaguardare le attività sportive agonistiche e non dei ragazzi frequentanti la Scuola dell’obbligo;

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, hanno espresso il parere di regolarità tecnica il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, geom. Raffaele Barbato e il parere di regolarità contabile il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria;


Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta del Sindaco, dott.re Leopoldo Errico, avente per oggetto:
“Approvazione regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali”, che alla presente si allega quale elemento integrante e sostanziale;

Di salvaguardare le attività sportive agonistiche e non dei ragazzi frequentanti la Scuola dell’obbligo.

Di Demandare il Responsabile dell’ Area Tecnico – Manutentiva ad adottare i provvedimenti di competenza consequenziali alla presente deliberazione



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE


Ogg.: Approvazione regolamento comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali.

Ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Tecnico- Manutentiva.
Geom. Raffaele Barbato

Ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
Rag. Carlo Scarpa



IL SINDACO

PREMESSO:

che questo Comune intende favorire lo sviluppo delle attività sportive e, a tal fine, ritiene indispensabile regolamentare e disciplinare la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;

che gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e, in via residuale, per le manifestazioni non sportive d'interesse pubblico;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, coinvolgendo nella gestione le associazioni sportive e, in genere, tutti gli organismi associativi operanti sul territorio comunale che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport senza scopo di lucro;

RILEVATO che si ridurrebbe sensibilmente l'intervento finanziario del Comune a copertura di parte delle spese di gestione;

ATTESO che questo Comune considera primario l'obiettivo di tendere ad una conduzione economica, senza oneri a carico del Comune, responsabilizzando maggiormente i fruitori- gestori ed ottenendo dagli stessi un impegno a procedere, oltre che alla gestione ordinaria, alla manutenzione straordinaria e migliorativa;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di ottenere questo risultato, è stato predisposto un regolamento che introduce i seguenti principi:

1. scelta dei gestori tra le associazioni sportive e, in genere, tra tutti gli organismi associativi operanti sul territorio comunale che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport senza scopo di lucro che documentino il possesso di capacità

professionali adeguate e presentino un progetto di sviluppo delle attività e delle strutture degli impianti;

2. in mancanza di proposte adeguate, affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica;
3. autosufficienza finanziaria della gestione con sviluppo di attività remunerative;
4. maggiore autonomia nella gestione con corrispondenti puntuali controlli e verifiche da parte del Comune;
5. approvazione concordata con il gestore, del piano di sviluppo accertato dall'affidatario;
6. durata dell'affidamento proporzionata al piano di sviluppo dell'attività sportiva e di aggregazione giovanile;
7. contributi erogati relativamente a progetti di sviluppo dell'attività sportiva e di aggregazione giovanile;

VISTO l'allegato regolamento comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, composto da n. 22 articoli che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 113 bis del D.L.gs.18.08.2000 n.267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria;

PROPONE

DI approvare l'allegato regolamento comunale per l'affidamento della gestione impianti sportivi comunali che si compone di n.20 articoli.

Dalla Residenza Municipale, 19.09.2008

Il Sindaco
Dott.re Leopoldo ERRICO

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AREA TECNICA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PARERE.-

VISTA la proposta del sig. Sindaco;

ESPRIME

PARERE che essa venga integrata con quanto segue:

- 1- fissare nel regolamento l'importo base di affidamento della gestione;
- 2- portare il tempo massimo di affidamento almeno uguale alla locazione (6 anni);
- 3- predisposizione di un piano di sicurezza di gestione degli impianti da parte dell'affidatario;
- 4- stipula di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sui luoghi di lavoro e simili.

Dalla Residenza Municipale, Addì 23.09.2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
GEOM. RAFFAELE BARBATO-



COMUNE DI Gioi

PROVINCIA DI Salerno

**Regolamento Comunale per
l'affidamento della Gestione
di Impianti Sportivi
Comunali**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione dei centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società cooperative ed in genere a tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.

ART. 2

FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Con il presente regolamento il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

1. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
2. dare piena attuazione all'art.8 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, valorizzando tutte le forme associative e, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
3. realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, con una gestione che può definirsi "partecipata";
4. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
5. ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

ART.3

SCELTA DEL GESTORE

Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le associazioni sportive operanti nel territorio cittadino e, in genere, tutti gli organismi associativi operanti nel territorio comunale che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.

La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi, nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

1. progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
2. impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
3. progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente.

Qualora l'Amministrazione non possa procedere con le modalità prima indicate, provvederà alla scelta del gestore dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica

ART. 4 PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto.

ART. 5 CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte da quest'ultima.

L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere, a sue spese, all'assunzione del personale.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore che risponde in ogni caso sia dell'opera del personale assunto che dell'opera del personale volontario.

Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.



ART.6

PATRIMONIO CONCESSO MANUTENZIONI.

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a suo carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.

Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere, a tal fine, un contributo per le spese.

L'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

Nel corso di validità della convenzione, l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione, potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

ART.7

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore s'impegna a realizzare, non può superare i diciannove anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso, e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione, per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART.8

RESPONSABILITA' DEL GESTORE. GARANZIE

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il gestore solleva, altresì. L'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/20 del valore presunto annuo della gestione.

ART.9

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie

indicate. L'organizzazione delle attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo.

Il gestore s'impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

L'affidatario s'impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART.10

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'accesso agli impianti sarà assicurato secondo un calendario ed orario di usufruizione. Dovranno essere determinati i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il calendario e l'orario devono, inoltre, essere esposti nei locali d'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

ART.11

CONSUMI-IMPOSTE E TASSE

L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.


Art. 12

SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sportivo. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza, risponde il gestore.

ART.13

GESTIONE ECONOMICA



La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate ed avvalendosi, in modo prevalente, del volontariato.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata e uscita.

ART.14

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.


ART.15

TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo spettano all'affidatario. Le tariffe sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ART.16

RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO



Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato, comporta per l'affidatario, l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento, l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.17

CESSAZIONE ANTICIPATA

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'Ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto di seguito.

Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

1. omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
2. accertamento dell'occultamento di avanzi economici;
3. reiterata violazione del calendario e orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
4. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
5. mancato reintegro della cauzione in caso di incameramento della stessa;
6. cessione della gestione.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

1. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
2. per gravi motivi di ordine pubblico;
3. per il venir meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti incompatibili con il tipo di gestione "partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi:

1. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
2. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
3. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
4. grave compromissione dell'igiene;
5. gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
6. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o

scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART.18 INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente regolamento, si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

1. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: €.100,00;
2. per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
3. per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: 25 €. per singoli casi individuali.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART.19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Vallo della Lucania.

ART.20 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.

IL SINDACO
(Dott. LEOPOLDO ERRICO)
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07.10.2008
IL MESSO COMUNALE
(Sig. ROBERTO ROMANO)
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.10.2008 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 07.10.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 07.10.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARIA CALIFANO)

